



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Simona Boiardi	giudice rel
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 73-1/2023 proposto da : Melvar Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gattatico (RE), Via Don Minzoni n. 94 p.iva 02512530359, elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura in Reggio Emilia (RE), via Della Previdenza Sociale n. 8, presso lo Studio e nella persona dell'Avv. Valter Pompeo Azzolini e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di MANUKAMED EUROPE SRL, socio unico, in persona del legale rappresentante WATSON DENIS ERIC (CF WTSDSR54S09Z719R), con sede in Gattatico (RE) via Don Minzoni n. 96E, P.IVA 02891150357;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;

rilevato, in questa prospettiva, che MANUKAMED EUROPE SRL, è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività di confezionamento e imballaggio conto terzi di prodotti edibili; è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;



considerato che la ricorrente è creditrice per euro 29868,37 (come da precetto in data 26-4-2022) e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (risulta dall'istruttoria un debito di euro 857,42 di cui alla cartella Inps 1425/2023);

ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dai pignoramenti negativi intentati;

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MANUKAMED EUROPE SRL, socio unico, in persona del legale rappresentante WATSON DENIS ERIC (CF WTSDSR54S09Z719R), con sede in Gattatico (RE) via Don Minzoni n. 96E, P.IVA 02891150357;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina curatore l'Avv. Degl' Incerti Tocci Edoardo;

IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

V. stabilisce il giorno **27 febbraio 2024 ore 10,30** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio



dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 ottobre 2023 nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

